

CRITERI VISIBILITÀ TATUAGGI rev. 0 del 01/03/2020

1. PREMESSA

Tutti i soggetti presenti in allevamento sono identificati ai sensi del D. Lgs. 26 ottobre 2010 n. 200 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e della Circolare 14 agosto 1996 n. 11.

Gli operatori iscritti ai circuiti delle denominazioni di origine tutelate devono osservare le disposizioni relative all'identificazione, mediante il tatuaggio di origine, dei suini e delle cosce in applicazione di quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal Piano dei Controlli.

Con le tempistiche e le modalità previste la scrofaia provvede ad apporre, su entrambe le cosce del suino, il tatuaggio che riporta il proprio codice ed il mese di nascita.

Questa procedura regola i criteri di valutazione della visibilità del tatuaggio da parte degli operatori in autocontrollo e degli Organismi di Controllo CSQA e IFCQ in sede di verifica.

Al di sotto delle soglie minime definite, gli operatori non possono certificare i suini, le mezzene/carcasse/cosce ai fini delle IG salvo che non siano adottate le previste procedure di regolarizzazione.

L'accertamento di requisiti di non conformità da parte degli Organismi di controllo in sede di verifica dà luogo ai previsti trattamenti di Non Conformità.

2. REQUISITI MINIMI

La visibilità dei tatuaggi deve consentire **la leggibilità di almeno una lettera della provincia**.

La visibilità dei tatuaggi deve sempre consentire con **certezza la leggibilità di almeno una cifra del codice di origine**.

La visibilità dei tatuaggi deve **sempre** consentire **la leggibilità della lettera-mese identificativa del mese di nascita del suino**.

3. ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI

L'allevamento non procede all'emissione delle AT e delle AM per i suini sui quali sono stati accertati requisiti di visibilità/leggibilità/correttezza dei tatuaggi al di sotto dei requisiti minimi così come sopra specificati; in alternativa, l'allevatore che invia i suini al macello può emettere la AM nel caso richieda l'accesso alle previste procedure di regolarizzazione previste dal Piano dei Controlli.

Il macello non procede all'apposizione del TIM sulle carcasse/mezzene/cosce che presentano tatuaggi al di sotto della soglia minima di visibilità/leggibilità/correttezza così come sopra specificata, fatto salvo il caso in cui le cosce siano state oggetto delle previste misure di regolarizzazione comprovate dalla presenza sulle stesse di apposito timbro.



Il laboratorio di sezionamento non procede alla consegna ai fini della DOP delle cosce che presentano tatuaggi al di sotto della soglia minima di visibilità/leggibilità/correttezza così come sopra specificata, fatto salvo il caso in cui le cosce siano state oggetto delle previste misure di regolarizzazione comprovate dalla presenza sulle stesse di apposito timbro; le procedure di regolarizzazione sono documentate con apposito rapporto di controllo allegato alla DS.

Il **prosciuttificio** non procede all'apposizione del sigillo di omologazione sulle cosce che presentano tatuaggi al di sotto della soglia minima di visibilità/leggibilità/correttezza precedentemente specificata, fatto salvo il caso in cui le cosce siano state oggetto delle previste misure di regolarizzazione comprovate dalla presenza sulle stesse di apposito timbro; le procedure di regolarizzazione sono documentate con apposito rapporto di controllo allegato alla DS.

Tutti gli accertamenti atti a definire la visibilità/leggibilità/correttezza dei tatuaggi devono essere integrati dalla verifica dei dati riportati sui documenti che accompagnano i suini o le carcasse/mezzene/cosce fresche.